

Regolamento delle pubbliche affissioni e del relativo servizio e dell'imposta sulla pubblicità

Data Delibera: 17/02/1994

Numero Delibera: 9

Data entrata in vigore: 04/03/1994

Tipo regolamento: Pubblicità e affissioni

Art. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento comprende un'a parte introduttiva di sei paragrafi e di 25 (venticinque) articoli e stabilisce i criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO.

In conformità all'art. 2 del D.L.vo 507/93 si prende Atto che il Comune di Grumo Nevano appartiene alla IV classe considerato che la popolazione residente al 31/12/1994 ammonta a 19.914 unità.

Art. 3

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

In concomitanza alla redazione dei piani, urbani del traffico di cui all'art. 36 del vigente Codice della strada per il comune di Grumo Nevano, ovvero ogni due anni, si procederà alla redazione o all'aggiornamento del piano degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, di cui all'art.3 del D.L.vo 507/93. L'adempimento di tale compito verrà curato dall'Ufficio Tributi con la collaborazione dell'Ufficio Urbanistica dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia comunale. Essi riuniti seguiranno i criteri appresso indicati:

- Analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della

richiesta della pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;

- Individuazione della quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera

proporzionale al numero di abitanti di ogni circoscrizione anagrafica, ovvero delimitazione di sezione elettorale ai fini della quantificazione dei rapporti di cui all'art. 18/3 D.L.vo 507/93;

Individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti

per le pubbliche affissioni nel rispetto dell'art. 23 del testo D. L. vo 30.04.92 n° 285 e degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 53, 59, del D.L.vo 16.12.92.n° 495;

- Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori

architettonici e urbanistici, di monumenti , centri storici e di vivibilità;

- Individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiali parapetonale;

- Individuazione di posti per posizionamento di frecce segnaletiche, di aziende, imprese, ecc.;

- Nell'eventualità che la Gestione del servizio della pubblicità e affissioni venga affidato a Ente privato il rappresentante legale di quella Società, su parere dell'Assessore ai TRIBUTI, può presenziare ai lavori con pareri consultivi. In tal caso la spesa per provvedere all'aggiornamento degli impianti fissi, bacheche, per le pubbliche affissioni sarà sostenuta dalla Società di gestione, quest'ultima precisazione deve far parte del Capitolato generale di appalto e deve essere imposta all'atto della stipula del relativo contratto di appalto.

Art. 4

IMPOSTA DI PUBBLICITA'.

Facendo salve le disposizioni degli articoli 5 e 18 D.L.vo 507/93, si precisa che: per PUBBLICITA' si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature indicate negli articoli 12, 13, 14, 15 del citato D.L.. Per AFFISSIONI PUBBLICHE si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuate normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso. E' da considerare "INSEGNA" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura , installata nella sede dell'attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che di luce indiretta. E' da qualificare "Sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "Cartello" quel manufatto bifacciale/monofacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che finalizzata alla diffusione di messaggi / pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di elementi , esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche in immagini diverse. può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Si considera "Manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti, all'uopo installati; ogni trasgressione sarà repressa dagli organi di tutela della aspetto paesistico comunale.

E' fatto divieto a Tutti di utilizzare pareti di edifici privati o pubblici o di attrezzature fisse di Enti SIP, Enel ecc. per le affissioni di qualsiasi genere. Si considera "Striscione, Locandina o Stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta

E' da considerare "Segno Orizzontale Reclamistico" la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "Impianto di Pubblicità" qualsiasi altro mezzo finalizzato alla pubblicità che non sia individuabile tra quelli descritti nei precedenti paragrafi.

L'imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al terzo comma dell'articolo 12 D.L.vo 507/93.

Art. 5

PAGAMENTO DELL' IMPOSTA.

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14. commi 1 e 3, del D.L.vo 507/93 per, anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni

Questo Comune stabilisce di appicare le quote minime previste dal D.L.vo 507/93 e definite da delibere di Giunta Municipale.

Il pagamento, dell'imposta, sia per la pubblicità sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità varia deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, riscontrabili con le bollette fiscali emesse dall'ufficio di gestione, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. I bollettari occorrenti per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale, antecedente alla loro utilizzazione, devono essere vidimati e numerati a cura del responsabile dell'imposta.

Essi devono essere conservati presso la gestione per, la durata di dieci anni. In caso di gestione in concessione al termine della stessa dovranno essere depositati presso l'ufficio comunale redigendo apposito verbale di consegna. Per la stessa durata dovranno essere conservate presso gli uffici le statistiche richieste dagli organi ministeriali relative alla gestione della imposta di pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche affissioni. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1983 n° 43 e successive modificazioni ; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,

entro il 31. dicembre dell'anno successivo a quel 1° di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

Art. 6

REGISTRI PER LA GESTIONE.

Indipendentemente dalla forma prescelta per, la gestione del servizio, l'Ufficio incaricato deve tenere obbligatoriamente i seguenti registri:

Registro di assunzione in carico e registro di scarico dei bollettari per, la riscossione della imposta e dei diritti di cui al precedente articolo. Detto registro potrà essere unico per ogni tipo di riscossione purché al suo interno la dotazione dei bollettari venga distintamente contabilizzata.

Registro schedario delle dichiarazioni e delle commesse degli utenti separato per, la imposta di pubblicità e per i diritti delle pubbliche affissioni. Il registro relativo all'imposta di pubblicità potrà contenere una sottosezione per la pubblicità di durata inferiore all'anno.

Registro dei versamenti effettuati presso la Tesoreria comunale dei proventi di riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Registro delle affissioni effettuate in esenzione di diritti.

Tutti i registri prima della loro utilizzazione saranno vidimati dal responsabile della gestione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e vi annoterà il numero di pagine di cui si compongono.

Art. 7

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA.

Tutte le maggiorazioni e le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo e dal presente regolamento si applicano, singolarmente sulla tariffa base.

Art. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1) Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio, di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

In base all'art. 11 D.L.vo 507/93 entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2) Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale

del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma i spettano al concessionario.

Art. 9

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO.

Con provvedimento del Sindaco viene fissato l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

Art. 10

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZI.

Trimestralmente il responsabile dell'imposta dovrà effettuare apposito rendiconto da sottoporre al riscontro e all'approvazione del responsabile dell'ufficio tributi. Detto rendiconto dovrà comprendere la indicazione, distintamente per la gestione della imposta di pubblicità e per il servizio di pubbliche affissioni, dei seguenti elementi:

Numero dei committenti;

Importo liquidato;

Somme incassate con l'indicazione del numero delle bollette staccate;

Numero ed estremi delle partite e relativi importi non incassati e per, le quali si avvia la procedura di riscossione coatta;

Numeri ed estremi delle partite per le quali è stato disposto lo sgravio o il rimborso di imposte o diritti. Semestralmente il responsabile della imposta provvede alla compilazione dei ruoli di riscossione coatta, delle partite rimaste insolute, ai sensi dell'art. 68 d.p.r. 28/01/88 n°43.

Art. 11

PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE PAZI E AREE PUBBLICHE.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o in godimento al Comune, indipendentemente dalla natura demaniale o patrimoniale di detti beni, insieme alla corresponsione della imposta di pubblicità deve essere corrisposta anche la tassa occupazione spazi e aree pubbliche. A tale proposito il committente dovrà presentare apposita dichiarazione di denuncia a tale fine mediante modulo messo a disposizione dall'ufficio della gestione. Quest'ultimo provvederà a curare la riscossione in conformità dell'art. 50 D.L. vo 507/93 e darne comunicazione al relativo responsabile dell'ufficio tecnico comunale. La ricevuta del bollettino attestante il pagamento dell'imposta di pubblicità o il diritto di pubbliche affissioni deve essere conservata a cura del richiedente ed essere esibita a richiesta di agenti del Comune o dell'eventuale concessionario di gestione del servizio.

Art. 12

LUOGHI PUBBLICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici, e le aree comunque aperte al pubblico. passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà. Ai fini dell'imposizione si considerano irrilevanti messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 13

QUALITÀ DEGLI IMPIANTI.

In ogni caso gli impianti per la effettuazione della pubblicità dovranno essere realizzati con materiali durevoli e non deperibili che peraltro si presentino esteticamente adeguati alle caratteristiche architettoniche di dove avviene la installazione. Qualora fossero necessari strutture di sostegno dovranno essere calcolate tenendo presente la struttura del fondo e dell'azione del vento. Particolare riguardo va tenuto per il centro STORICO sia per le dimensioni sia per le configurazioni. Attualmente per le piazze D. Cirillo, Pio XII, S. Pasquale fanno testo i candelabri della pubblica illuminazione.

Art. 14

LIMITAZIONE FORME DI PUBBLICITÀ PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE.

La pubblicità sonora da posto fisso di cui l'art. 15 comma 5 D.L.vo 507/93 è vietata nel raggio di 300 metri da case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche e da biblioteche pubbliche. Detta pubblicità potrà avvenire sulle restanti parti della città dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali, sabato incluso, e comunque la diffusione non dovrà superare il livello di 50 decibel e con una durata massima continuativa di minuti 30 (trenta) per, messaggio, intervallati di altrettanti 30 minuti di silenzio. Altre limitazioni potranno essere decise dalla Giunta comunale sentita la commissione consiliare alla viabilità la quale esprimerà parere per iscritto se non concorda. In tale ipotesi sarà il Consiglio riunito in assemblea ad esprimerne il parere definitivo. E' vietata la pubblicità mediante il lancio di volantini attraverso veicoli terrestri o aerei.

Art. 15

LIMITAZIONI E DIVIETI DI PARTICOLARE PUBBLICITÀ.

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzatori con quanto previsto dalle statuizioni del Nuovo Codice della Strada. In linea generale si statuisce che il Comune di Grumo Nevano si avvale della facoltà di al comma 6 dell'art.23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe alle

norme relative alle distanze minime per, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento esecutivo e attuativo. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 (dieci) minuti, in posizione trasversale o frontale al senso di marcia dei veicoli. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi o dei cigli stradali. Ai fini di cui all'art. 23 testo aggiornato D.L.vo 285/92, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

La pubblicità fonica itinerante e' consentita, previa autorizzazione del sindaco, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

Art. 16

AUTORIZZAZIONI.

Sul territorio di proprietà comunale, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, non possono essere realizzati nuovi mezzi pubblicitari o apportati modificazioni o trasformazioni a quelli esistenti.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative di edilizia urbanistica e del codice della strada.

Art. 17

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE.

L'ufficio comunale competente alla istruttoria delle domande e del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 è l'ufficio TRIBUTI che vi provvede sentiti i pareri dei seguenti uffici comunali:

- 1) Comando VV.UU., che ricevuta copia della domanda, vistata dal Sindaco, trasmessagli dall'ufficio TRIBUTI, provvede a riscontrare se quanto richiesto non contrasti con il codice della strada e relativo regolamento attuativo e con il presente Regolamento, appone il nullaosta se favorevole o parere negativo, motivandolo, in caso sfavorevole. Indi con accompagnatoria trasmette la pratica all'ufficio tecnico comunale.
- 2) L'ufficio tecnico comunale completa la verifica e se favorevole propone all'ufficio TRIBUTI la stesura del documento di autorizzazione.
- 3) Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate della prescritta documentazione tecnica, foto dei luoghi, disegno e indicazioni dell'oggetto della pubblicità e tutto quanto previsto dalle norme di legge.
- 4) Allo schema tipo dovrà essere allegata una autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n° 15, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenuto conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

5)Le domande e le relative autorizzazioni dovranno essere redatte su appositi stampati messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, allegati 1 (uno) e 2(due)

Art. 18

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione:

verificare e sorvegliare sul buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e dei loro sostegni;

- effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli stessi;

adempiere a tutte le prescrizioni dell'Ente competente ai sensi del 1 'art. 405 comma 1 codice civile al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche succe3sivamente per intervenute e motivate esigenze; procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di sussistenza delle condizioni di sicurezza previste nell'anno dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'amministrazione comunale . - E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del regolamento di attuazione del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati. ripristinando il preesistente stato luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 19

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata una targhetta, in posizione, facilmente accessibile, con incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante l'autorizzazione;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza;

Art. 20

BACHECHE.

Il Comune di Grumo Nevano dispone di bacheche fisse per Pubbliche Affissioni disposte su territorio pubblico per un totale di circa mq 36, quantitativo insufficiente per le esigenze della città, per cui si stabilisce, per il corretto svolgimento del servizio di pubbliche affissioni e visto che l'art. 18 comma 3 D.L. 507/93 sancisce di proporzionare la superficie

degli impianti relativi ,in via corrente e in attesa di quanto si individuerà di cui all'art 3 del presente regolamento, in numero di 12 metri quadrati per 1000 abitanti residenti, di incrementare con altre 20 bacheche il quantitativo onde soddisfare le prime necessità.

- In caso di servizio affidato in concessione la spesa per attrezzatura del servizio, compreso l'installazione delle 20 (venti) nuove bacheche, ognuna di metri quadrati 6 (sei), somma delle due facce) sarà a cura e a carico del concessionario. Le nuove bacheche saranno dello stesso tipo e stessa struttura di quelle esistenti.

Art. 21

ESENZIONI.

Con questo articolo si desidera apportare alcuni chiarimenti dell'art.17 D.L.vo 507/93 e cioè che non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengono la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus, i cartelli Sip , quelli dei singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione ecc.. ... Egualmente non sono soggette a imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico, parimenti i depliant pubblicitari scontano la imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico ; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 (trecento) centimetri quadrati.

Art. 22

SANZIONI.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni al codice della strada e relativo regolamento attuativo, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del 4.D. 3.3.1934, n° 383, legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modifiche e integrazioni fatte salve le sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art. 23 D.L.vo 507/93.

Art. 23

TARIFFA PER LA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER IL DIRITTO SULLE AFFISSIONI PUBBLICHE.

Per effetto della deliberazione della G.M. n° 416 del 28/06/1995 esecutiva per d.t. la tariffa per l'imposta sulla pubblicità è la seguente :

a) Pubblicità ordinaria (art. 12 D.L.vo 507/93) £. 20.000 (ventimila) annue al metro quadrato;

1) Per Pubblicità aventi durata non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione E 2.000 (duemila) al metro quadrato.

b) Per la Pubblicità veicolare (art. 13 D.L. 507/93)effettuata all'interno o all'esterno

di veicoli in genere di uso pubblico o privato:

1) per anno solare £ 20.000 (ventimila) al metro quadrato sulla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari posti su ciascuno veicolo.

2) ove la pubblicità posta all'esterno del veicolo abbia una superficie compresa fra mq 5,5 e mq 8,5 la tariffa di cui al punto 1) è aumentata del 50% ; se di superficie superiore a mq 8,5 la tariffa di cui la punto 1) è aumentata del 100%;

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia posta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 1/2 mq

c) Pubblicità con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente (art. 14 D.L.vo 507/93)

Se effettuata per conto altrui:

1) per anno solare £ 80.000 al mq Per periodo non superiore a tre mesi

2) per ogni mese o frazione £ 8.000 al mq

3) se effettuata per conto proprio dell'impresa, le tariffe sub 1) e sub 2) sono ridotte alla metà.

Pubblicità con proiezioni luminose, cinematografiche, diapositive, in luoghi pubblici o aperti al pubblico:

4) per ogni giorno £. 5.000 al mq se eseguite per periodi nell'anno superiori ai trenta giorni;

5) per i primi 30 giorni la stessa tariffa di cui al n° sub 4).

6) per i periodi restanti superiori ai primi trenta giorni, la tariffa sarà ridotta del 50% ;

c) Pubblicità varia (art. 15 D.L.vo 507/93)

1) Pubblicità con striscioni o similari per ogni mq e per ogni 15 gg., o frazione £ 20.000;

2) Pubblicità con aeromobili per ogni giorno o frazione £ 120.000;

3) Pubblicità con pallone frenato per ogni giorno frazione £ 60.000;

4) Pubblicità sonora di cui all'art. 9 del D.L.vo 507/93 per ogni punto di pubblicità e ciascun giorno £ 15.000.

PUBBLICHE AFFISSIONI

d) Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per le pubbliche affissioni, a carico di chi richiede il servizio o di colui nell'interesse del quale viene richiesto il servizio, a favore del Comune è previsto nella misura seguente:

a) £ 2200 per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 per, i primi 10 giorni e di £ 660 per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione.

Art. 24

AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE.

L'Amministrazione comunale decide di avvalersi della gestione in concessione a soggetti privati ancora per sei anni con l'affidamento mediante nuova gara o, dopo apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente, mediante il rinnovo del contratto giusto quanto prevede la legge 724 de 28/12/94. In caso di rinnovo del contratto per altri sei anni il Concessionario deve sottostare alle norme del presente regolamento per oneri e doveri e deve impegnarsi a migliorare le condizioni di aggio a favore del Comune di Grumo Nevano.

Art. 25

VALIDITA'.

Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento approvato con delibera consiliare del 06/12/93 n° 48. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunali contrarie o incompatibili con il presente regolamento che entrerà in vigore dopo che sarà intervenuta la prescritta esecutività e successiva applicazione all'albo pretorio per 15 gg.consecutivi.